

AperTO - Archivio Istituzionale Open Access dell'Università di Torino

voce 'Cadavere'. Parte giuridica. Diritto romano

This is the author's manuscript

Original Citation:

Availability:

This version is available <http://hdl.handle.net/2318/82411> since

Publisher:

Edizioni Scientifiche Italiane

Terms of use:

Open Access

Anyone can freely access the full text of works made available as "Open Access". Works made available under a Creative Commons license can be used according to the terms and conditions of said license. Use of all other works requires consent of the right holder (author or publisher) if not exempted from copyright protection by the applicable law.

(Article begins on next page)

ENCICLOPEDIA
DI BIOETICA
E SCIENZA GIURIDICA

volume III

Cadavere - Cyborg



Edizioni Scientifiche Italiane

Si ringrazia il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per il contributo dato al Centro interuniversitario di Bioetica e Diritti umani dell'Università del Salento per la realizzazione dell'Enciclopedia.

SENACCA, ELIO e TARANTINO, ANTONIO (direzione ds)
Enciclopedia di Bioetica e Scienza giuridica
volume III: Cadavere - Oybong
Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2010
pp. XX + 796; 24 cm
ISBN 978-88-495-1799-6

© 2010 by Edizioni Scientifiche Italiane s.p.a.
80121 Napoli, via Chiaromonte 7
00185 Roma, via del Taurino, 27

Internet: www.edizioniesi.it
E-mail: info@edizioniesi.it

I diritti di riproduzione e adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche) sono riservati per tutti i Paesi.

Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, comma 4 della legge 22 aprile 1941, n. 633 ovvero dall'accordo stipulato tra SIAE, AIE, SISE e CNA, CONFARTIGIANATO, CASA, CIAM, CONCOMMERCIO, CONFESERCENTI il 18 dicembre 2000. Associazione Italiana per i Diritti di Riproduzione delle Opere dell'Impegno (AIDRO) Via delle Erbe, 2 - 20121 Milano - tel. e fax 02-809506; e-mail: aidro@si.it

Parte giuridica Diritto romano

SOMMARIO: 1. Osservazioni preliminari. - 2. L'incomerciabilità del cadavere. - 3. Il cadavere come oggetto di soddisfazione del creditore. - 4. La sepoltura del cadavere. - 5. Offese arrecate al cadavere; forme di sanzionamento. - 6. Cenni sulla legislazione italiana oderna.

1. **Osservazioni preliminari.** - Alcuni termini rintracciabili nelle fonti giuridiche quali: *corpus*¹, *cadaver*², *mortuus*³, *defunctus*⁴, designano il corpo umano dopo che siano cessate le funzioni vitali⁵. Per quanto attiene all'accertamento della morte dell'individuo si può dire che tale attività si fondava esclusivamente sulle antiche cognizioni mediche, dal momento che non risulta che siano state elaborate dai Romani regole di natura giuridica in merito⁶.

Nella Roma pagana gli usi disciplinati dal diritto pontificale impongono che il cadavere sia destinato all'immolazione (trattasi quasi certamente del rito più risalente) o alla incinerazione⁷; è con l'affermarsi della religione cristiana che la cremazione del cadavere, come pratica pagana, incomincia ad essere osteggiata⁸.

¹ Cfr. e.g. C.Th.9.17.6; C.Th.9.17.7.

² Cfr. e.g. l'iscrizione, che contiene un contratto d'appalto di età tardo repubblicana o augustea, *De mun. publ. libr.*, Il, 13-14 (P.F. Girard - F. Senn, *Les lois des Romains*, II, tr. it. a cura di V. Giuffrè, Napoli, Jovene, 1977, 7^a ed., p. 517); D.11.7.14.7.

³ Cfr. e.g. D.11.7.4; I.2.1.9.

⁴ Cfr. e.g. D.11.7.1; D.11.7.4.

⁵ Lo *'spiritum emittente'* segna la cessazione dell'uomo: cfr. U. VINCENTI, *Diritto senza identità. La crisi delle categorie giuridiche tradizionali*, Bari, Laterza, 2007, p. 37. Nella riflessione giurisprudenziale, tuttavia, tale cessazione non implica sempre il venir meno della soggettività giuridica: si veda, per esempio, D.11.7.1 («*carum defuncto contrahere creditur*»); per i brani in cui il defunto è considerato rappresentato (dunque giuridicamente esistente) dall'eredità giacente cfr. E. VOITERRA, *Istituzioni di diritto privato romano*, Roma, "La Sapienza", 1985, p. 731 nota 9. Il nato già morto si considera ai fini giuridici né nato né concepito (D.50.16.129).

⁶ Cfr. B. ALBANESI, *Le persone nel diritto privato romano*, Palermo, Tip. Monaina, 1979, p. 14. Registrazioni della morte degli individui sono testimoniarie in ambito provinciale (A. BURDESSA, *Manuale di diritto privato romano*³, Torino, UTET, 1975, p. 141).

⁷ Cfr. F. DE VISSCHER, *Le droit des tombeaux romains*, Milano, Giuffrè, 1963, p. 21 e ss.; A. PALMA, voce *Sepolcro e sepoltura (dir. rom.)*, in *Enc. dir.*, XLII, Milano, Giuffrè, 1990, p. 2; C. DE FILIPPIS CAPRALI, *Imago mortis. L'uomo romano e la morte*, Napoli, Loffredo Editore, 1997, p. 9 e ss.; sui due riti presso le antiche civiltà si veda diffusamente Z. SUCHECKI, *La cremazione nel diritto canonico e civile*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1995, p. 14 e ss., e in particolare p. 43 e ss.

⁸ Cfr. MACR., *Sat. 7.7.5*: «... licet uenandi corpora defunctorum usus nostro saeculo nullus sit...»; B. BIONDI, *Il diritto romano cristiano*, II, Milano, Giuffrè, 1952, p. 261; Z. SUCHECKI, *La cremazione...*, cit., pp. 119, 121.

Sul piano dogmatico va osservato che il cadavere non viene mai qualificato come una *res religiosa*, a differenza del sepolcro che lo ospita⁹.

È opportuno poi distinguere il cadavere integro dalle porzioni residue del corpo morto (*ossa, reliquiae*), anche se le due entità non di rado sono equiparate. A tal riguardo, si può ricordare che il seppellimento di un solo dito, delle ossa, della testa determina quella stessa condizione del luogo (*locus religiosus*, come tale fuori dal commercio) attribuibile al fondo che ospita l'intero cadavere¹⁰. Un altro caso di equiparazione si ha in materia di *noxae deditio*: la dazione a nuda di parti del cadavere del sottoposto (figlio o servo) autore di un illecito è ritenuta, ai fini della liberazione del *pater* o del *dominus*, equivalente alla dazione a nuda dell'intero corpo morto del sottoposto offensore¹¹; l'esumazione illecita delle reliquie, infine, è sanzionata penalmente come il medesimo atto rivolto ai *corporea sepulchra*¹².

2. L'incommerciabilità del cadavere. – Il cadavere non è mai valutato come un bene appartenibile all'uomo e disponibile, cioè una *res in commercio*¹³, semmai esso, per essere ospitato di regola nel sepolcro, appartiene *in re divina* agli dei inferi ed è fuori pertanto dal commercio umano¹⁴. Conseguentemente è nulla (potrebbe dirsi per impossibilità giuridica della prestazione) la *stipulatio* nella quale si contempra un obbligo di compiere un atto traslativo della proprietà dell'uomo morto (il caso, probabilmente di scuola, è ricordato dal giurista Modestino in D.45.1.103). Nel 386 d.C. gli imperatori Graziano, Valentiniano e Teodosio I vietano espressamente il commercio delle reliquie dei Martiri¹⁵.

⁹ Cfr. F. DE VISSCHER, *Le droit des tombeaux...*, cit., p. 49 ss.; A. D'ORS, *Derecho Privado Romano*, Pamplona, Ed. Eunsa, 1997, 9ª ed., p. 180 nota 3.

¹⁰ Cfr. Cic., *de leg.* 2.22.57 (diritto pontificale); D.11.7.2.5; D.11.7.44.

¹¹ Si discuteva al riguardo se i capelli e le unghie fossero annoverabili tra le parti del cadavere: cfr. *Fragn. Augustod.* 4.83 (IV-V secolo d.C.), *FIRA II*, p. 223: «*Et non solum si totum corpus det liberatus, sed etiam si partem aliquam corporis. Denique tractatus de capillis et unguibus an partes corporis sint. Quidam enim dicunt ea ad idem corpus esse; sunt enim foris positae*» (parzialmente ricostruito).

¹² Cfr. C.Th.9.17.4 (imp. Costanzo, a. 357); v. anche D.47.12.11 (= P.S. 5.19a).

¹³ Ignora il mondo romano, a quanto risulta, era la disposizione in vita del proprio cadavere per scopi scientifici.

¹⁴ Cfr. V. SCIALOJA, *Teoria della proprietà nel diritto romano*, I, Roma, Sarnapolesi, 1928, p. 34; G. SCHERILLO, *Lezioni di diritto romano. Le cose I. Concetto di cosa - cose extra patrimonium*, Milano, Giuffrè, 1945, p. 21 e s.; A. BURDESSA, *voce Cadavere (dir. rom.)*, in *Enc. dir.*, V, Milano, Giuffrè, 1959, p. 763.

¹⁵ Cfr. C.Th.9.17.7; C.1.2.3.

3. Il cadavere come oggetto di soddisfazione del creditore. – Nella legislazione decenvirale si riconosce il diritto di più creditori a dividersi a scopo satisfattivo il corpo del comune debitore insolvente, *indicatus* o *confessus*, anche in modo non proporzionale al credito vantato¹⁶; non si hanno però tracce nelle fonti dell'applicazione del crudele dispositivo. Ancora in età classica il creditore da atto illecito, compiuto dal sottoposto (figlio o servo) alla altrui potestà, può verosimilmente essere soddisfatto, con liberazione dell'avente potestà obbligato, attraverso la dazione a nuda del cadavere dell'autore dell'illecito¹⁷.

La prassi, assai diffusa in Oriente, che consentiva al creditore di trattene il cadavere del debitore al fine di indurre l'erede (che non era in grado di provvedere alla sepoltura dell'ereditando) ad onorare il debito trasmessogli, viene contrastata, per influenza del pensiero cristiano, sia da Teodorico (in Italia) sia, successivamente, da Giustino I e da Giustiniano¹⁸.

4. La sepoltura del cadavere. – Un obbligo di dare sepoltura ai cadaveri o alle ossa dei morti è ribadito a più riprese nei testi giuridici¹⁹, in un passo di Papiniano (III sec. d.C.) esso viene fondato sulla *publica utilitas*, locuzione che non si presta ad una interpretazione univoca²⁰. Le

¹⁶ Cfr. XII tab. 3.6: «*Tertius mundanis partis secanto. Si plus minusve secretum se fraude esto*»; E. VOITRRA, *Istituzioni...*, cit., 1985, p. 210.

¹⁷ Cfr. *Fragn. Augustod.* 4, 82 (*FIRA II*, p. 223): «*Nam si servi filiae nomine condemnatus fuerit dominus vel pater, poterunt in noxam dare etiam mortuum: condemnatus dominus noxali actione potest servum mortuum in noxam dare*» (in parte ricostruito); rimangono tuttora profili di incertezza circa l'omogeneità dei contenuti di tale tarda (IV-V secolo d.C.) parafrasi e del presumibile corrispondente brano delle Istituzioni di Gaiò (4,81, solo parzialmente leggibile nel palinsesto veronese); cfr. T. GIMENEZ-CANDELA, *El regimen pretorio substitutorio de la acción noxal*, Pamplona, Ediciones Universidad de Navarra, 1981, p. 204 ss. Nella Compilazione giustiniana, in ogni caso, non v'è più traccia della consegna del cadavere in riferimento alle *actiones noxales*.

¹⁸ Cfr. S. Ambr. *de Tobia* 10.36.37; *Ed. Theod.* 75; C.9.19.6 (imp. Giustino I, a. 526); *Nov. Inst.* 60.1.1; *Nov. Inst.* 115.5.1.

¹⁹ Significativo è il fatto che nell'opinione di Modestino (D.28.7.27.pr) sia degno di lode l'erede che, istituito sotto la condizione di dispendere in mare i resti del restatore, non abbia dato seguito alla volontà di questi provvedendo alla sepoltura; e nel responso si suggerisce di accettare se il *de cuius* fosse sano di mente.

²⁰ Cfr. D.11.7.43 (Pap. 8 *quæst.*): «*Nam propter publicam utilitatem, ne inssepulta cadavera iacerent [...]*»; la *publica utilitas* potrebbe evocare motivazioni di ordine pubblico, di carattere religioso non aliene da riflessi pubblicistici, di carattere igienico; per le diverse ipotesi v. M. NAVARRA, *Ricerche sulla utilitas nel pensiero dei giuristi romani*, Torino, Giappichelli, 2002, p. 87 e s.

sanzioni e i rimedi previsti sono di varia natura²¹. Nella *lex de munere publico libitinario* (L. I, 29-32-II, 1-2), capitolato di appalto della colonia di Pozzuoli databile tra il I secolo a. C. e il I secolo d. C., per esempio, si prevede, a carico dell'inadempiente e a favore dell'appaltatore dei servizi funebri (o del suo socio) che cura la sepoltura, l'irrogazione di una multa di 60 sesterzi, previo accertamento giudiziale dei *recuperatores*²². Se poi l'obligato non provvede all'organizzazione del rito funebre, ed un altro soggetto vi supplisce, a quest'ultimo è concessa un'*actio funeraria* (per certi aspetti simile all'*actio negotiorum gestorum*) per il rimborso delle spese sostenute²³. D'altro canto, l'adempimento del pietoso obbligo viene ulteriormente assicurato dalla *lex Iulia de vi* che include nella *vis publica* (trattasi dunque di una violenza che coinvolge l'intera collettività) il contegno di chi impedisca l'organizzazione del funerale o il seppellimento del morto, prevedendo gravi sanzioni²⁴.

Un discorso in parte differente deve essere fatto per i giuristi: i loro corpi potranno essere sepolti dai parenti solamente sulla base di una richiesta e di una autorizzazione imperiale²⁵.

A partire dalla età decemvirale (metà del V secolo a. C.) e fino all'epoca giustiniana si proibisce per ragioni di carattere religioso e di ordine pubblico l'immolazione o l'incinerazione all'interno della città (*in urbe*)²⁶,

²¹ Cfr., anche in merito ai soggetti gravati dall'obbligo, B. BRONDI, *Il diritto romano cristiano*, cit., p. 253 ss.; G. KLINGENBERG, voce *Grabrecht* (*Grabmulla, Grabeshändlung*), in *Reallexicon für Antike und Christentum*, Stuttgart, Anton Hakenemann, 12, 1983, c. 597 e s.; per un'antica *lex regia* menzionata dal giurista Marcello, era vietato immolare la donna morta incinta prima dell'estrazione del feto (D.11.8.2).

²² Cfr. L. BOVE, *Le leges libitinariae e gli appalti pubblici*, in S. PANCIERA (a cura di), *Libitina e dintorni. Libitina e i luci sepolcrali. Le leges libitinariae campense. Iura sepulcrorum: vecchie e nuove iscrizioni*, Roma, Edizioni Quasar, 2004, p. 110.

²³ Cfr. D.11.7.12.2; A. PALMA, voce *Sepolcro e sepoltura*, cit., p. 14 e ss.; J. PARICIO, *Accio funeraria*, in *Derecho romano de obligaciones. Hom. Prof. J.L. Murga Gener*, Madrid, Centro de Estudios Ramón Areces, 1994, p. 687 e ss.; Z. SUCERCKI, *La cremation...*, cit., p. 54 e ss.

²⁴ Cfr. D.47.12.8; D.48.6.5.pr.; stando invece a P.S. 5.26.3, la fattispecie rientrerebbe nella *vis privata*.

²⁵ Cfr. D.48.24, in ordine al condannato per *maiestas* punito con la vivicombustione, il permesso non poteva che riguardare solamente le ceneri e le ossa (v. D.48.24.1); A. PALMA, voce *Sepolcro e sepoltura...*, cit., p. 1 nota 3.

²⁶ Cfr. per le fonti, A. BURDESS, voce *Cadavere*, cit., p. 763; si veda anche, recentemente, S. CASARINETTI, *Le disposizioni sui funerali speciali nelle leges libitinariae*, in *Fides humanitas - Studii in onore di L. Labruna*, II, Napoli, Editoriale Scientifica, 2007, p. 868 nota 3. La norma che vieta la sepoltura *intra*

si diffonde peraltro l'abitudine di dare sepoltura ai resti umani lungo le vie pubbliche esterne alla città e in cimiteri pubblici posti nel suburbio²⁷; oppure nei campi²⁸; gli imperatori Graziano, Valentiniano e Teodosio I (a. 381), in ossequio alle direttive conciliari, vietano altresì le sepolture nelle chiese²⁹.

5. Offese arrecate al cadavere: forme di sanzionamento. — I Romani esprimono una chiara tensione normativa diretta ad assicurare al defunto una quiete duratura e una intangibilità pressoché assoluta³⁰; tale tensione si concreta specialmente nelle regole che contrastano le offese di varia natura arrecate alla salma. La titolarità dell'*actio iniuriarum* (concessa anche per offese verbali) spetta agli eredi, civili o pretori, chiamati a difendere la loro reputazione compromessa dall'oltraggio arrecato al cadavere dell'eredirando³¹. Con la medesima azione è conveniente il soggetto che abbia dissotterrato il cadavere deposto nel proprio fondo da altri, a meno che l'esumazione non sia stata autorizzata dal pontefice (in età cristiana dal vescovo) o dall'imperatore³². Il cadavere è poi protetto da severe modalità repressive previste nella *cognitio extra ordinem* per la violazione dei sepolcrici³³: la spoliazione del defunto espone alla messa a

cruciatum cade in desuetudine in età bizantina e viene abrogata da una novella di Leone VI il Filosofo (Nov. 53, ed. Noailles-Dain, p. 204 s.).

²⁷ Basti qui ricordare i numerosi sepolcri collocati presso la via Appia, nonché il *Campus Esquilinus*, modello cimiteriale, quanto alle funzioni, per le comunità minori: cfr. P. PAVON, *Loca notiorum poenis destinata* (*Front.*, 55.8-15 *La*) o *el castigo fuera de la ciudad*, «*Athenaeum*», 90, 2002, p. 147 e ss.

²⁸ Se ne ha testimonianza nella *Sententia Senecionis de sepulcricis* (FIRA III, n. 86, p. 276 ss., ll. 17 s.), sentenza di Alfenio Senecione, sottoprefetto della flotta del Miseno (II-III secolo d.C.); S. TOMURSCU, *Sur la Sententia Senecionis de sepulcricis*, «*TR*», 44, 1976, p. 147 ss.

²⁹ Cfr. C.1.2.2; B. BRONDI, *Diritto romano cristiano*, cit., p. 261.

³⁰ Cfr., per esempio, l'editto di Marco Aurelio e Lucio Vero ricordato da Marciano (D.11.7.39). Se pure viene consentito il trasferimento del defunto o delle reliquie in altro luogo, l'atto non può fare a meno del permesso dell'autorità competente (D.11.7.44; D.47.12.3.4; C.3.44.1; C.3.44.14).

³¹ Cfr. D.47.10.1.4; D.47.10.1.6; A. BERGER, voce *Cadaver*, in *Id.*, *Encyclopaedic Dictionary of Roman Law*, Philadelphia, The American Philosophical Society, 1953, p. 377; F. LA PENNA, *D.47.10.1.6-7. Innuita post mortem testatoris e intransmissibilità dell'actio iniuriarum*, in *Testimonium arcticum*, Milano, Giuffrè, 1992, p. 181 e ss.

³² Cfr. D.11.7.8.pr.

³³ In questo ambito si afferma a partire dalla fine del V secolo d.C. la competenza del *comes rerum privatarum*; cfr. E. STREIN, *Histoire du Bas-Empire. De la disparition de l'Empire d'Occident à la mort de Justinien* (476-565), II, Paris-Bruelles-Amsterdam, Desclée de Brouwer, 1949, pp. 52 nota 3, 206 nota 4.

morte o alla *dammatio ad metallam*³⁴, mentre per l'esumazione illecita del cadavere (non operata dal *dominus fundi* nelle circostanze sopra dette) è disposta la pena di morte per gli *humiliores*, nonché la *deportatio* (o la *relegatio in insulam* e la *dammatio ad metallam* per gli *honestiores*³⁵.

6. Cenni sulla legislazione italiana odierna. - Secondo l'art. 1 della L. 29 dicembre 1993, n. 578, la morte si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo. Da tale definizione legislativa di morte (frutto delle più evolute conoscenze mediche nel campo neurologico e sollecitata in modo particolare da esigenze collegate alle nuove tecniche di trapianto degli organi) si può desumere la seguente nozione di cadavere: è il corpo dell'uomo che è vissuto, e che ha subito la morte celebrata (accertata secondo la procedura disciplinata dal decreto regolamentare del Ministero della Sanità del 22 agosto 1994, n. 582)³⁶. Si tratta di un concetto riferibile invero ad ogni fase in cui l'uomo è stato vitale e dotato di una certa maturità celebrata, quindi anche a prima della nascita. In linea con tale ampliamento si pone anche la più recente dottrina penalistica, in rapporto ai reati a cui si accennerà tra breve, quando ritiene di includere nella nozione di cadavere pure il fero morto, sottolineandone la vita intravitina e il seguente trapasso alla condizione letale³⁷.

Quanto alla disciplina, il cadavere continua, come nell'esperienza giuridica romana, ad essere considerato *extra commercium*, non potendo essere oggetto di diritti privati patrimoniali³⁸. E invece riconosciuto nella

³⁴ Cfr. D.47.12.3.7; v. anche PS, 1.21.4.

³⁵ Cfr. PS, 5.19a; C.Th.9.17.4 (imp. Costanzo, a. 357); D.47.12.11; F. DE VISSCHER, *Le droit des tombeaux...*, cit., p. 153 e ss., 156.

³⁶ Sulla definizione di morte e sulla rigorosa procedura di accertamento della stessa cfr. P. VERCELLONE, voce *Trapianti di tessuti e organi*, in *Dig. disc. privo*, Sez. civ., Torino, UTET, Agg. II, 2003, p. 1266 e ss.; E. VINCENTI - G. ZANON, *Ai confini della vita: l'inizio e la fine della persona fisica*, in *Zibaldone Riflessioni su persone cose e garanzia*, Napoli, Jovene, 2008, p. 20 e ss.; F. BOCCINI - E. QUADRI, *Diritto privato*, Torino, Giappichelli, 2008, p. 201. Anche secondo M. PESANTE, voce *Cadavere (dir. civ.)*, in *Enc. dir.*, V, Milano, Giuffrè, 1959, p. 769, non sarebbe elemento qualificante della nozione in esame una vitalità che sia successiva alla nascita, pertanto si dovrebbe comprendere nel concetto di cadavere anche il nato-morto (che il diritto romano considerava, per contro, né nato né concepito: cfr. *supra*, nota 5).

³⁷ Cfr. V. MORMANDO, *I delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti*, in *Tratt. dir. pen.* G. Marinucci - E. Dolcini, V, Padova, CEDAM, 2005, p. 301 e ss.

³⁸ Cfr. A. De Cupis, voce *Cadavere (diritto sul)*, in *Dig. disc. privo*, Sez. civ., II, Torino, UTET, 1988, p. 190.

nostra legislazione un limitato potere di disposizione (privato di carattere patrimoniale) del corpo *post mortem*; così, è permesso a certe condizioni, destinare il proprio cadavere alla scienza, alla cremazione, al trapianto di organi³⁹.

Severamente poi le modalità repressive previste contro le condotte lesive dell'integrità della salma, e che offendono il sentimento di *pietas* nutrita dai vivi nei confronti dei morti. Sono infatti sanzionati come reati dal codice penale: il vilipendio sopra un cadavere o sulle sue ceneri (art. 410); la distruzione, la soppressione, la sottrazione di un cadavere o di una parte di esso, nonché la sottrazione o la dispersione non autorizzata delle sue ceneri (art. 411); l'occultamento del cadavere, di una sua parte o delle sue ceneri (art. 412); l'uso illegittimo a scopi scientifici o didattici di un cadavere o di una parte di esso (art. 413)⁴⁰.

Andrea Trisciolglio

Bibliografia. - BURDUSE A., voce *Cadavere (dir. rom.)*, in *Enc. dir.*, V, Milano, Giuffrè, 1959, p. 763 e s.; DE CUPIS A., voce *Cadavere (diritto sul)*, in *Dig. disc. privo*, Sez. civ., II, Torino, UTET, 1988, p. 190 e ss.; DE FIUROPIS CARPAI C., *Imago mortis. L'uomo romano e la morte*, Napoli, Loffredo Editore, 1997; DE LAS HERAS G.-R., *La consideration del cadaver en derecho romano: (su posible repercusion en la actualidad)*, Albacete, Bo-marzo, 1987; DE VISSCHER F., *Le droit des tombeaux romains*, Milano, Giuffrè, 1963; KLINGENBERG G., *Grabrecht (Grabmiltz, Grabshaltung)*, in AA.VV., *Reallexicon für Antike und Christentum*, 12 Stuttgart, Anton Hiersemann, 1983, p. 590 e ss.; MORMANDO V., *I delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti*, in *Enc. dir.*, XLII, Milano, Giuffrè, 1990, p. 1 e ss.; SCHERILLO G., *Lezioni di diritto romano. Le cose I. Con-cetto di cosa - cose extra patrimonium*, Milano, Giuffrè, 1945; SCIALOJA V., *Teoria della proprietà nel diritto romano*, I, Roma, Sampaolosi, 1928; SUCHECKI Z., *La cremazione nel diritto canonico e civile*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1995.

³⁹ Tale potere di destinazione è attribuito in tali casi anche ai prossimi congiunti del defunto: cfr. in materia di cremazione, il Regolamento di Polizia Mortuaria (D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), art. 79; Z. SUCHECKI, *La cremazione...*, cit., p. 78 e ss.

⁴⁰ Per una recente, puntuale analisi delle diverse fattispecie richiamate cfr. V. MORMANDO, *I delitti contro il sentimento religioso...*, cit., p. 304 e ss.